



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

ORDINANZA

N. 48 DEL 29/12/2023 PROT. 1

OGGETTO: Limitazioni alla circolazione stradale nel centro abitato dei veicoli adibiti al trasporto di cose nei giorni festivi e di divieto per l'anno 2024;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Prefetto di Lecce con proprio decreto n° **164095** del 29/12/2023 ha impartito istruzioni per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati dei veicoli adibiti al trasporto di cose nei giorni festivi e di divieto per l'anno **2024**;

RITENUTO adottare analogo provvedimento valido anche per il **centro abitato** di Salice Salentino;

VISTO l'art. 7, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

VISTE le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

CONSIDERATO che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione nel centro abitato dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada;

VISTE le direttive impartite al riguardo dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto ministeriale Prot. n. 333 del 13/12/2023, concernente le limitazioni della circolazione stradale dei veicoli adibiti al trasporto di cose nei giorni festivi e di divieto per l'anno **2024**;

VISTO l'art. 107 del D.Lgv. 18 agosto 2000, n° 267,

ORDINA

Art. 1

1. Si dispone di **vietare la circolazione**, nel centro abitato, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t,

nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno **2024** di seguito elencati:

- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 1 gennaio;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 7 gennaio;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 14 gennaio;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 21 gennaio;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 28 gennaio;

- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 4 febbraio;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 11 febbraio;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 18 febbraio;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 25 febbraio;

- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 3 marzo;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 10 marzo;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 17 marzo;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 24 marzo;
- dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 29 marzo;
- dalle ore 09,00 alle ore 16,00 del 30 marzo;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 31 marzo;

- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 1 aprile;
- dalle ore 09,00 alle ore 14,00 del 2 aprile;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 7 aprile;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 14 aprile;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 21 aprile;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 16 aprile;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 23 aprile;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 28 aprile;

- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 1 maggio;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 5 maggio;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 12 maggio;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 19 maggio;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 26 maggio;

- dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 2 giugno;
- dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 9 giugno;
- dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 16 giugno;
- dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 23 giugno;
- dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 30 giugno;

- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1 luglio;
- dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 2 luglio;
- dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 6 luglio;
- dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 7 luglio;
- dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 13 luglio;
- dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 14 luglio;
- dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 20 luglio;
- dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 21 luglio;

- dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 26 luglio;
- dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 27 luglio;
- dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 28 luglio;

- dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 2 agosto;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 3 agosto;
- dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 4 agosto;
- dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 9 agosto;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 10 agosto;
- dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 11 agosto;
- dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 15 agosto;
- dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 17 agosto;
- dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 18 agosto;
- dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 24 agosto;
- dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 25 agosto;
- dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 31 agosto;

- dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 1 settembre;
- dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 8 settembre;
- dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 15 settembre;
- dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 22 settembre;
- dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 29 settembre;

- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 6 ottobre;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 13 ottobre;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 20 ottobre;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 27 ottobre;
- ;

- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 1 novembre;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 3 novembre;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 10 novembre;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 17 novembre;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 24 novembre;

- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 1 dicembre;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 15 dicembre;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 22 dicembre;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre;
- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 29 dicembre

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest' ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna.

Articolo 2

1. Il divieto di cui all'art. 1 **non trova applicazione** per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

- a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
- b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
- c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
- d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana" nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio "smaltimento rifiuti", purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
- e) appartenenti al Ministero delle Comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni;
- f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
- g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
- h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
- i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
- l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;
- m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
 - m 1) giornali, quotidiani e periodici;
 - m 2) prodotti per uso medico;
 - m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
- n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
- o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
- p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
- q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
- r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all'allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e semi vitali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

2 . Il divieto di cui all'art. 1 **non trova applicazione** altresì:

- a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di

revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;

b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede dell'impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;

c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 2, comma 3, ultimo periodo.

Articolo 3

1. Dal divieto di cui all'art. 1 **sono esclusi** i veicoli muniti di autorizzazione prefettizia.

2.

Articolo 4

1. Il calendario di cui all'art. 1 **non si applica** altresì per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana" nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio "smaltimento rifiuti" purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.

Articolo 5

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento e di provvedere all'applicazione delle sanzioni amministrative principali ed accessorie, previste dalle vigenti disposizioni in materia, nei confronti dei trasgressori.

Lì _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Carlo CICALA

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 02/01/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Salice Salentino, addì 02/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Carlo CICALA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Salice Salentino

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Salice Salentino, 02/01/2024
